

Bruxelles, 25 settembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0236 (NLE)**

12503/17
ADD 6

COEST 239
CFSP/PESC 814
JAI 827
WTO 206

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 settembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2017) 36 final - ANNEX 6
Oggetto:	ALLEGATO 6 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2017) 36 final - ANNEX 6.

All.: JOIN(2017) 36 final - ANNEX 6



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 25.9.2017
JOIN(2017) 36 final

ANNEX 6

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

APPALTI PUBBLICI SUPPLEMENTARI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO

A. Unione europea:

Contratti di concessione di lavori ai sensi della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e successive modifiche, se aggiudicati da un'entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici nell'ambito del regime di tale direttiva. Tale regime è conforme agli articoli I, II, IV, VI e VII (tranne i punti 2, lettera e) e 2, lettera l)), XVI (tranne i paragrafi 3 e 4) e XVIII dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

B. Repubblica d'Armenia:

Contratti di concessione disciplinati dalla legge sugli appalti pubblici, se aggiudicati da un'entità elencata negli allegati 1 e 2 relativi alla Repubblica d'Armenia dell'appendice I dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

del CAPO 2: DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO DEL TITOLO
VII: ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI
CONTROLLO

La Repubblica d'Armenia si impegna a provvedere, nei tempi convenuti, al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'Unione europea e agli strumenti internazionali seguenti.

Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

- Articolo 1 – Disposizioni generali, definizioni
- Articolo 2, paragrafo 1, adottando le misure necessarie affinché i comportamenti di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

Termine di attuazione: tali disposizioni di detta direttiva devono essere attuate fin dall'entrata in vigore del presente accordo.
--

- Articolo 3 - Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Termine di attuazione: tali disposizioni di detta convenzione devono essere attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- Articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 - Definizioni pertinenti
- Articolo 2 - Corruzione passiva
- Articolo 3 - Corruzione attiva
- Articolo 5, paragrafo 1, adottando le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la partecipazione e l'istigazione a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive
- Articolo 7, nella misura in cui fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Riciclaggio di denaro

- Articolo 3 - Responsabilità delle persone giuridiche
- Articolo 4 - Sanzioni per le persone giuridiche
- Articolo 12, nella misura in cui fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Termine di attuazione: tali disposizioni di detto protocollo devono essere attuate fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protezione contro la falsificazione di denaro

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione

Termine di attuazione: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2001 e della direttiva 2014/62/UE devono essere attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario (Ginevra, 1929)

Termine di attuazione: la convenzione deve essere firmata e ratificata fin dall'entrata in vigore del presente accordo.

PROTOCOLLO DEL TITOLO VII
ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI
CONTROLLO

CAPO 2: DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

Protocollo sulle definizioni

1. Valgono le seguenti definizioni:

«irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, consistente nella diminuzione o nella soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione europea, ovvero in una spesa indebita;

2. “frode”:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegue la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;

- la distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione europea o dei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegua lo stesso effetto;
- la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegua lo stesso effetto;

3. «corruzione attiva»: l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea;

4. «corruzione passiva»: l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione europea;

5. «conflitto di interessi»: qualsiasi situazione che potrebbe sollevare dubbi sulla capacità del personale di agire in modo imparziale e obiettivo per le ragioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea;

6. “indebitamente versato”: corrisposto in violazione delle norme che disciplinano i fondi dell'Unione europea;

7. «Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)»: il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa e ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, come stabilito dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo, valgono le seguenti definizioni:

- a) “legislazione doganale”: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) “autorità richiedente”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) “autorità richiesta”: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

- d) «dati personali»: tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione contraria alla legislazione doganale»: tutte le violazioni o le tentate violazioni della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa di una Parte competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di recupero di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza di:
 - a) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

- b) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra Parte;

- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna di documenti e notifiche

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari a essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza, l'autorità richiesta può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate dall'autorità richiedente per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) il nome dell'autorità richiedente;
- b) l'assistenza richiesta;
- c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- d) le disposizioni legislative o regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

e) raggugli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; e

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità richiesta o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità richiesta può richiedere la rettifica o il completamento della domanda. Nel frattempo le autorità di ciascuna Parte possono disporre misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità richiesta procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità richiesta indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della Parte a cui è rivolta la domanda.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità richiesta o di qualsiasi altra autorità interessata di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che potrebbero configurare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte.

ARTICOLO 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità richiesta trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

3. L'autorità richiedente può chiedere la trasmissione di documenti originali soltanto nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente protocollo:

- a) rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica d'Armenia o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza, i segreti di Stato o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere posticipata dall'autorità richiesta qualora interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità richiesta consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità richiesta.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità richiesta decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità richiesta comunica senza indugio la sua decisione e le relative motivazioni all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione estesa a informazioni simili in base alle leggi e ai regolamenti pertinenti della Parte ricevente.

2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte ricevente si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dall'altra Parte.

3. L'utilizzo, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità richiesta può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'altra Parte può essere autorizzato dall'autorità richiesta a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per periti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica d'Armenia e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua attuazione, tenendo conto delle leggi e dei regolamenti vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle misure di attuazione che hanno adottato conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

3. Nell'Unione europea le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri. Nella Repubblica d'Armenia le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione, tra autorità doganali armene, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del sottocomitato per le dogane istituito dall'articolo 126 del presente accordo.
